REGIONE VENETO

Reg. reg. 14 aprile 2015, n. 1

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto (Artt. 29, 65, 86-89)

Pubblicato nel B.U. Veneto 17 aprile 2015, n. 38.

Art. 29 Numero legale e deliberazioni.

- 1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri appartenenti alla commissione, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella commissione stessa.
- 2. Si presume che la commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione, o su richiesta di un consigliere, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione, dispone la verifica.
- 3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un tempo non inferiore a dieci minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza mancanza consecutiva del numero legale.
- 4. Le commissioni deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.
- 5. I consiglieri presenti in commissione che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
- 6. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
- 7. In sede consultiva, il parere della commissione alla Giunta regionale, ad altra commissione o ad altro organo è favorevole qualora la proposta di tale parere raccolga la maggioranza di cui al comma 4 e si intende contrario qualora il numero dei voti contrari e degli astenuti sia pari o superiore a quello dei voti favorevoli.
- 8. Nelle commissioni permanenti le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che il Regolamento o la legge dispongano diversamente.
- 9. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico qualora i necessari dispositivi siano disponibili, con le stesse modalità previste dal Regolamento per le votazioni dell'Assemblea.
- 10. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporne l'immediata rinnovazione.
- 11. Qualora almeno tre consiglieri presenti contestino, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione, il presidente è tenuto a disporne la rinnovazione.
- 12. Gli incidenti procedurali sono decisi per alzata di mano con la maggioranza di cui al comma 4.

Art. 65 Sedute congiunte in sede consultiva.

- 1. Nel caso di seduta congiunta in sede consultiva di due o più commissioni, la convocazione è fatta, d'intesa tra loro, dai presidenti di ciascuna commissione.
- 2. Il numero legale e la maggioranza richiesta per deliberare si computano singolarmente per ciascuna commissione.

(...)

Art. 86 Modalità di votazione.

- 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
- 2. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico che assicura l'identificazione del consigliere, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.
- 3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.
- 4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico.
- 5. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.

Art. 87 Votazione per appello nominale.

- 1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.
- 2. L'appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.
- 3. Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.
- 4. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 88 Votazione a scrutinio segreto.

1.	I consiglieri	prima	della	votazion	e a scrutinio	segreto	possono	dichiarare	di a	astenersi,	dandone
un	a spiegazione	per un	temp	o non su	periore a tre i	minuti.					

2. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.

Art. 89 Annullamento e rinnovazione delle votazioni.

1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze e sentiti i consiglieri segretari, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione.

(...)